

Tribunale di Alessandria, Sezione civile, Ordinanza del 16/05/2021

Giudice: DRAGOTTO ANTONELLA

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN ARBITRI – Improcedibilità della domanda – Azione personale di restituzione – Rilascio dell'immobile.

L'azione diretta ad ottenere la restituzione di un bene sul presupposto del venir meno di un vincolo contrattuale che giustificava il godimento o la detenzione è domanda da qualificarsi come diretta a preservare un diritto personale di godimento, distinguendosi, così, dalla diversa azione di rivendicazione che, prescindendo dall'esistenza di un contratto, poggia sul presupposto della illegittima occupazione dell'immobile.

La natura contrattuale di una simile azione fa sì che essa rientri nel perimetro della clausola compromissoria contenuta nel contratto controverso, sicché la domanda de qua non è conoscibile da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria (in applicazione di tale principio il Tribunale ha accolto l'eccezione preliminare di merito di difetto di giurisdizione del convenuto, riconducendo la domanda alla materia contrattuale).

Riferimenti normativi: art. 808 c.p.c.